



Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax: 06-84912351

COMUNICATO STAMPA

Roma, 3 Giugno 2013

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo IV), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- **CAPONE** Ferruccio, legale rappresentante pro-tempore della società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l.;
- **CAPONE** Gaudiano, legale rappresentante pro-tempore della società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l.;

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 8, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), para-grafo IV):

- **IANIRO Nicola**, Presidente del collegio sindacale della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l.;
- **CAPONE** Gaudiano, legale rappresentante pro-tempore della società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l.;

per aver prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 16 aprile 2013 la dichiarazione attestante circostanze e dati contabili non veridici;

per la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.:

- la Società **POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legale rappresentante pro-tempore e al Presidente del Col-legio Sindacale.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo IV), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- **DELLERA Matteo**, legale rappresentante pro-tempore della società A.S. Casale Calcio S.r.l.,

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2013, nonché per le mensilità di novembre e dicembre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **A.S. CASALE CALCIO S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo IV), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- **CHIALASTRI Bruno**, legale rappresentante pro-tempore della società S.S. Milazzo S.r.l.;

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012 e di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **S.S. MILAZZO S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- **CAPONE Ferruccio**, legale rappresentante pro-tempore della società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l.;
- **CAPONE Gaudiano**, legale rappresentante pro-tempore della società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l.;

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 8, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V):

- **IANIRO Nicola**, Presidente del collegio sindacale della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l.;
- **CAPONE Gaudiano**, legale rappresentante pro-tempore della società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l.;

per aver prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 16 aprile 2013 la dichiarazione attestante circostanze e dati contabili non veridici;

per la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.:

- la Società **POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legale rappresentante pro-tempore e al Presidente del Col-legio Sindacale.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- **DELLERA Matteo**, legale rappresentante pro-tempore della società A.S. Casale Calcio S.r.l.,

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2012 e di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **A.S. CASALE CALCIO S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- **CHIALASTRI Bruno**, legale rappresentante pro-tempore della società S.S. Milazzo S.r.l.;

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012 e di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **S.S. MILAZZO S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.